



**PROVVEDIMENTO EX ART. 29, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 CON CUI VENGONO
DISPOSTE LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI NELLA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, PER AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI,
DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DEI
PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 214 BIS DEL D. LGS. N. 285/92 AMBITO PROVINCIALE DI ASTI
CIG 76397709A3**

**IL PREFETTO DI ASTI
ED
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
DELL’AGENZIA DEL DEMANIO**

VISTA la determina a contrarre n. 13755 del 28 maggio 2018, con la quale è stato disposto l’espletamento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del citato decreto legislativo, per l’affidamento del servizio di recupero, custodia ed acquisto di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, fermo o confisca, ai sensi dell’art. 214 bis del D- Lgs. 285/1992 nell’ambito provinciale di Asti, con importo a base di gara pari ad € 164.080,00 oltre I.V.A.;

VISTO il relativo bando di gara pubblicato sulla GUUE n. GU/S S194 il 09/10/2018 e sulla GURI V Serie Speciale n. 120 del 15/10/2018;

VISTO il decreto delle Stazioni Appaltanti n. 30396 SCGF del 21/11/2018 di nomina della Commissione di gara;

VISTO il verbale della Commissione di gara n. 1 del 23/11/2018, relativo alle operazioni di esame della documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti Angeli & Guzzoni Group S.r.l. ed Italo S.c.r.l.;

CONSIDERATO che, a seguito delle risultanze del succitato verbale ed allegati documenti, constatate le carenze di natura formale della domanda di partecipazione (tra cui l’indicazione parziale del ricorso al subappalto), con note n. 1218 e n. 1222 del 14/01/2019 le Stazioni Appaltanti, in applicazione dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 (c.d. ” soccorso istruttorio”), hanno richiesto alle ditte partecipanti di integrare la documentazione di gara ed, in particolare, è stato richiesto di comunicare la terna dei subappaltatori, così come previsto dall’art. 105 c. 6 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di appalto di servizi di importo a base di gara, pari a € 164.080,00 oltre I.V.A., superiore alla soglia comunitaria prevista dall’art. 35 del Codice degli Appalti;

VISTO il verbale della Commissione di gara n. 2 del 26 febbraio 2019, relativo all’esame degli atti pervenuti dagli operatori economici, in riscontro al “soccorso istruttorio”;

CONSIDERATO in particolare che la Commissione, dall’esame dei documenti prodotti, ha rilevato che:

- l’operatore economico Angeli & Guzzoni Group S.r.l., rinunciando al subappalto, ha prodotto idonea e coerente documentazione amministrativa per l’offerta presentata in data 16/11/2018;
- l’operatore economico Italo S.c.r.l. ha prodotto, ad integrazione della domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, la

conferma del ricorso al subappalto, confermando altresì l'unico subappaltatore senza indicare la terna subappaltatori prevista dall'art. 105, comma 6, del predetto decreto legislativo ed espressamente richiesta dalle Stazioni Appaltanti nella nota n. 1222/2019 di attivazione del "soccorso istruttorio";

CONSIDERATO che:

- il rappresentante della succitata Italo S.c.r.l. - presente alla seduta di gara – a fronte di detta omissione, richiedeva *“se l'omissione dell'indicazione della terna dei subappaltatori possa comportare esclusivamente l'impossibilità di usufruire del subappalto ferma l'offerta poiché la ditta potrebbe svolgere il servizio autonomamente”*;
- in relazione alla suddetta istanza, la Commissione, consultate le norme specifiche disciplinanti il subappalto, ha ritenuto che la violazione di detto obbligo, previsto dal comma 6 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, non consente l'ammissione dell'offerta in quanto l'operatore economico ha confermato, anche nell'ambito del procedimento di "soccorso istruttorio", di voler subappaltare il servizio, con il ricorso ad un solo subappaltatore;
- La Commissione ha ricordato, inoltre, che essa ha il solo compito di valutare le offerte in base alla documentazione presentata dagli operatori economici utilizzando al più gli strumenti di legge per favorire l'integrazione documentale, ma non può, invece, interferire in alcun modo nel merito dell'organizzazione aziendale;

TENUTO conto che, per le motivazioni sopra indicate, la Commissione – ai sensi del disciplinare di gara – ha escluso l'operatore economico Italo S.c.r.l. dalla gara per l'appalto del servizio in discorso, ammettendo alla fase successiva di gara l'operatore economico Angeli & Guzzoni Group S.r.l.;

LETTA la comunicazione prot. n. 6523/2019 Serv. Attiv. Contratt. del 01/03/2019 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a trasmettere alle Stazioni Appaltanti copia del verbale della Commissione di gara n. 2 del 26 febbraio 2019 al fine dell'approvazione;

VISTI l'art. 29, l'art. 33 c. 1 e l'art. 76 del D. Lgs. 50/2016;

DISPONE

- di approvare le operazioni effettuate dalla Commissione di gara, di cui al verbale di seduta pubblica n. 2 del 26/02/2019, relativo alle attività effettuate dalla medesima, come sopra descritte;
- di escludere dalla procedura in oggetto l'operatore Italo S.c.r.l. per violazione dell'art. 105, c. 56, del D.Lgs. 50/2016;
- di ammettere alla fase successiva di valutazione dell'offerta tecnica la Angeli & Guzzoni Group S.r.l.;
- di procedere, in osservanza degli adempimenti prescritti in materia di trasparenza dall'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo delle Stazioni Appaltanti www.prefettura.it/asti nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e contratti" nonché presso il sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio
- di dare avviso al concorrente Italo S.c.r.l. del suddetto provvedimento di esclusione nonché al concorrente Angeli & Guzzoni Group S.r.l. della sua ammissione e,

contemporaneamente, ad entrambe, dell'avvenuta pubblicazione sul profilo del committente;

- di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte, entro 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione sui profili istituzionali delle stazioni appaltanti (Ministero dell'interno – Prefettura di Asti e Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta)

Asti /Torino, 11 marzo 2019

Per la Prefettura di Asti
Ufficio Territoriale del Governo
Il Viceprefetto Vicario
Dr. Raffaele Sirico

Per l'Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta
IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Luca Michele TERZAGHI

FIRMATO DIGITALMENTE